

LE UNIONI AUSILIARIE ARTIGIANE IN FORLÌ (1842-48)

Le *Unioni ausiliarie* laiche sorsero in Forlì tra il 1842 ed il 1848 e gli Statuti di sei di esse si conservano nella Piancastelliana. La prima si denominò Società dei Serventi, Compagnia de' Barbieri la seconda, Unioni le altre; eccone il prospetto:

- 1842 - Società dei Serventi (1).
- 1843 - Compagnia de' Barbieri.
- 1844 - Unione Ausiliaria de' Calzolari, ed altri lavoratori in corame.
- 1844 - Unione Ausiliaria de' Fabbri Ferrai, ed altri lavoratori in metalli.
- 1845 - Unione Ausiliaria de' Sartori.
- 1845 - Unione Ausiliaria de' Muratori ed altri artisti addetti alle Fabbriche.
- 1848 - Unione Ausiliaria de' Prestinai, o fabbricatori di pane, fabbricatori di paste molli, venditori di pane e farine, ecc.

Ai Fabbri Ferrai andavano uniti: ramieri, armaiuoli, maniscalchi, chiodaiuoli; ai Muratori: scalpellini, riquadratori e fornaciari. Inoltre vi erano quelle dei Falegnami, Sellai, Mugnai ed altre ausiliarie sorte per certo nello stesso periodo di tempo.

Lo Statuto della *Compagnia dei Barbieri*, formato di 22 Capitoli, fu il primo ad essere pubblicato, con duplice *imprimatur* in data 29 agosto 1843; è il solo che contenga una premessa, e questo ci fa pensare che realmente questa compagnia sia stata la prima ad essere fondata:

Quando una istituzione qualunque ha origine e si fonda sul nobile

(1) Non ci è stato possibile trovare lo Statuto della *Società dei Serventi*, ma di essa abbiamo notizia in una raccolta di memorie in miscellanea dell'avv. Ercole Adriano Ceccarelli, secondo cui sarebbe sorta nel 1842 con fine mutualistico.

sentimento di carità del prossimo ottiene sempre l'approvazione di chi presiede alla cosa pubblica. Così avvenne ad alcuni Barbieri forlivesi, che umiliando in apposita istanza il progetto di erigere la Compagnia dei Barbieri all'ottimo porporato che nel presiedere al governo della Provincia (2) unisce la dolcezza colla giustizia, ebbero la compiacenza di sentirlo a encomiare il pensiero, e degnarsi d'approvarlo. Incoraggiati da ciò compilarono il presente Capitolo o Statuto sulle basi del mutuo soccorso ed assicurazione, al quale dovrà esattamente uniformarsi ogni individuo che vorrà appartenere alla detta Compagnia.

Gli Statuti delle *Unioni Ausiliarie*, in parte trassero norma da quello della *Compagnia dei Barbieri*, in quanto alle linee generali per l'identità degli scopi. Erano distribuiti in 24 Capitoli, tranne quello dei *Muratori* che ne contava 23; di diverso vi era solo che la *Compagnia dei Barbieri* non prevedeva il proprio scioglimento e talune varianti relative ai singoli mestieri. « Lo scopo della presente unione, è detto da principio, sarà quello di formare un deposito atto a sovvenire in caso di malattia agli individui contribuenti, e così pure a provvedere possibilmente alla sussistenza di quelli fra di essi che per vecchiaia, o per qualsivoglia evento resi impotenti al lavoro, fossero costretti a limosinare ».

Ad ogni aggregato era rilasciata una cedola quale ricevuta di baj. 10 corrisposti all'atto di ammissione, per sostenere le prime spese d'impianto; la quota era stabilita in baj. 10 mensili da pagarsi entro la prima ottava di ciascun mese; le somme venivano depositate alla Cassa di Risparmio. Le *Unioni Ausiliarie* erano rappresentate da un Consiglio Amministrativo composto dal Presidente, dal Segretario, da quattro o più Deputati scelti per metà fra i padroni o capi d'arte, per l'altra fra i lavoranti. Dal Consiglio dipendevano il Computista ed il Cassiere o Depositario; si procedeva alle nomine nella prima convocazione generale a pluralità di voti, a seguito del beneplacito dell'Autorità governativa che indicava il luogo di riunione (3). Nelle riunioni generali o del Consiglio era fatto divieto « di tener discorsi o promuovere propositi e discussioni sopra oggetti estranei agli interessi della Società, sotto qualsiasi aspetto, titolo o causa, pena l'espulsione ».

Il sussidio cominciava a decorrere dopo un anno di iscrizione

(2) Cardinale Alessandro Spada.

(3) Dal 1847 al 1850 ebbero unica sede in una casa della Congregazione di Carità in via Maceri. I *Fabbri Ferrai* l'avevano richiesta nel Palazzo degli Studi o della Missione, con lettera al Gonfaloniere in data 22 agosto 1844, per la relazione che i loro prodotti avevano con la scuola d'arte. Vedi E. A. CECCARELLI, op. cit., p. 209.

nella misura di 10 baj. giornalieri, sin quando l'infermo non fosse stato in grado di riprendere il lavoro, ma erano escluse le indisposizioni della durata di tre giorni. Nella stessa misura il sussidio veniva corrisposto al socio arrestato, fino all'assoluzione o condanna per reato infamante nel qual caso era radiato. L'assemblea poteva assegnare al colpito « il rimborso di parte o di tutta l'intera somma che gli competesse per riporto di quota sociale sul residuo netto di cassa », dal momento della sua aggregazione, ove la sua condotta avanti il delitto fosse stata sempre lodevole: il malato o l'arrestato continuavano a pagare la quota normale di baj. 10 mensili. Ogni diritto era invece perduto, insieme alla qualità di socio, dal moroso invano eccitato con lettera per tre mesi a compiere il suo dovere. Le *Unioni* corrispondevano sei scudi alla famiglia del membro deceduto, per spese dei funerali, ed un soccorso in aggiunta nei casi pietosi. Gli statuti prevedevano una maggiore larghezza di sussidi, ove il fondo sociale fosse in grado, sia nel caso delle malattie temporanee come di quelle croniche, chè tali venivano riconosciute dopo quaranta giorni di durata; previste erano inoltre alcune elargizioni « in opere di religione e di carità ».

L'ultimo capitolo, trattando di una eventuale soppressione delle *Unioni* per parte dell'autorità governativa o per altro motivo, stabiliva la consegna dei fondi attivi al Gonfaloniere pro tempore della Città. Il Magistrato sceglieva un amministratore fra i consiglieri comunali, con l'incarico di ripartire i redditi fra i membri bisognosi, e di riconsegnare il fondo in caso di ricostituzione con identiche norme. Di notevole vi era pertanto lo svolgimento democratico delle attività, al cominciare dall'ammissione dei soci, dalle nomine dei dirigenti, eletti a pluralità di voti nelle assemblee generali, diversamente dalle Confraternite perchè nominati dal Vescovo.

Giuseppe Campi, che fu il primo prefetto di Forlì nel 1860, così si esprimeva nei riguardi delle Confraternite (4):

Diremo che presso le tante Confraternite che sotto invocazioni diverse esistono attualmente, salvo pochissime eccezioni, ogni concetto umanitario è scomparso, nè il consorzio civile se ne avvantaggia punto. E ciò è tanto più rimarchevole, in quanto che le migliorate condizioni del vivere sociale e la più diffusa istruzione, avrebbero dovuto persuadere i rettori e gli ispiratori di quei sodalizi, come, senza venir meno alla missione di rendere più attraente e più decoroso il culto esterno della Chiesa cattolica,

(4) *Monografia statistica, economica, amministrativa della Provincia di Forlì*, Forlì 1866, vol. III, pp. 362-63.

sia in loro altissimo dovere di rivolgere le rendite di cui dispongono a scopi più umanitari e più profittevoli alla vita civile.

Tra queste eccezioni si deve comprendere la Confraternita della Beata Vergine del Fuoco, che nel Capitolo VII delle sue *Regole* (5), relativo all'*Uso delle Offerte mensili*, prevede l'estrazione a sorte di alcune doti di 10 scudi a favore di « povere ed oneste zitelle appartenenti alla Compagnia, dell'età non minore di dodici anni », e l'estrazione di alcuni letti da distribuirsi ai poveri.

Il Legato diede il suo consenso alla costituzione delle *Unioni Ausiliarie* non ostante la tradizione conservatrice dello Stato Pontificio in anni di moti e di processi sommari. Nessun'altra associazione di assoluto carattere laicale, nel senso di non contemplare esercizi religiosi nella propria attività, aveva resistito al sospetto di celare una congrega di ribelli. Già era avvenuta la soppressione della *Scuola di Mutuo Insegnamento* nel 1819 e nel 1830 dell'*Ateneo Forlivese* dopo pochi anni di esistenza, benchè il mutuo insegnamento, sviluppato allora in Inghilterra, in Italia risalisse al sec. XVI e avesse pure carattere religioso, perchè la Dottrina cristiana rientrava tra le materie d'esercizio.

Mancando una documentazione diretta, atta a spiegare i motivi del buon accoglimento fatta alla proposta dei Barbieri di costituirsi in Compagnia mutualistica, non ci resta che farlo con alcune considerazioni in ordine al tempo e alle persone a cominciare dai Legati. Per quanto il governo pontificio non fosse entusiasta verso il progresso, un soffio delle correnti rinnovatrici era penetrato e i Legati dovevano pur concedere un minimo alle esigenze moderne, tanto più se essi erano proclivi a sentirle per temperamento. Nel 1839 era stata fondata la Cassa di Risparmio, primo azionista il cardinale Nicola Grimaldi. Il successore Alessandro Spada promuoveva nell'aprile 1840 una Esposizione d'Arte nel Palazzo della Missione, che si attuò soltanto nel 1843 essendo Legato il cardinale Luigi Vannicelli Casoni, quegli che approvava la costituzione della Compagnia dei Barbieri, nel 1844 trasferito alla Legazione di Bologna. Il successore cardinale Pasquale Gizzi, destinato a divenire poco dopo una delle figure di maggior rilievo della Corte Romana, non poteva che seguire la stessa via. Egli, ritenuto probabile successore di Gregorio XVI e per un momento creduto eletto, come Segretario di Stato e Presidente dei Ministri di Pio IX

(5) *Regole per la Confraternita della Beata Vergine del Fuoco*, Forlì 1837, p. 27.

legherà il suo nome alle riforme papali, nel contempo accusato di non aver saputo contenere i moti rivoluzionari. La disposizione a intendere la necessità di adeguare le istituzioni pontificie ai tempi mutati non era soltanto d'allora; ma la Corte Romana restava in dominio dei reazionari ed il suo agire era in contrasto con quello dei legati, che al contatto della realtà sentivano l'urgenza di cambiare in qualche modo indirizzo. D'altra parte è da ricordare che l'Austria da una parte, la Francia dall'altra, tenevano prigioniero nella loro morsa lo Stato pontificio; anzi l'Austria fomentava agitazioni all'interno di esso, per il pretesto di intervenire e aveva quindi tutto l'interesse di rendere invisa la Corte Romana alle popolazioni. Da qui il timore di Gregorio XVI di apparire liberale, chè d'altronde egli non poteva vedere certamente di buon occhio, come non lo vedrà Pio IX, l'intervento delle soldatesche austriache e il ricorso a reggimenti di Svizzeri per l'evidente diminuzione di prestigio. Comunque lo spirito associazionistico era penetrato e non si ignoravano le *gilde* inglesi, i progressi della tecnica, lo sviluppo delle industrie in paesi retti da preti, chè persino nel reazionario regno borbonico era avvenuto l'impianto, primo in Italia, di una ferrovia tra Napoli e Pozzuoli nel 1839, mentre la costruzione delle ferrovie doveva trovare ostacoli nello Stato Pontificio.

La Corte Romana a sua volta teneva prigioniero il Pontefice, reprimeva ogni manifesta insofferenza con le condanne a morte e alla galera, sentenze emesse da Commissioni speciali straordinarie composte da preti e da militari. Rimasta ancorata alle concezioni retrive di Leone XII, non consigliava Gregorio XVI ad accogliere i voti dei sudditi, più volte presentati a mezzo di cittadini eminenti, devoti alla S. Sede, di concedere le riforme sino dal '21 invocate. Ecco perchè un'intesa non era avvenuta mai e mai di conseguenza erano cessati i rancori, le cospirazioni, i perturbamenti nelle Legazioni. Quelli dal 1843 al 1846 in cui si fondarono le *Auxiliarie*, erano stati anni molto gravi in Bologna e Romagna, per i moti preparati o spontanei: nel 1843 in Savigno, promossi dai fratelli Muratori, nel 1844 con il tentativo del colonnello Ribotty d'invadere Imola nella notte per rapirvi i cardinali Mastai, Falconieri ed Amat (6) e i disordini in Rimini, d'evidente ispirazione mazzi-

(6) Il primo era il vescovo di Imola, il secondo l'arcivescovo e il terzo il legato di Ravenna, quegli che avvertì alcuni esponenti del liberalismo di quella città, di fuggire per evitare l'arresto. Vedi A. MESSERI, *I tre Cardellini*, in « *Alere Flamam* », Modigliana 1906.

niana (7). I Romagnoli avevano invocata la costituzione nel '21 e a questo fine si era diretta l'attività carbonara; ripeteva l'invocazione nel '45 Luigi Carlo Farini, con la pubblicazione del *Manifesto* (8) precedette i moti di Rimini e quelli collegati delle Balze avversati da Mazzini. Come nel '21 non si voleva la detronizzazione del Papa, ma la sua sovranità in un governo laico, per cui Mazzini, mirante a moti unitari, si era scagliato contro finalità esposte dal futuro dittatore dell'Emilia, perchè circoscritte a una regione.

Il centro delle agitazioni romagnole si spostava da luogo a luogo, ma il malessere permaneva generale. Con ben maggiore efficacia codesto malessere veniva esposto da Aurelio Saffi nell'*Indirizzo ai Rev.mi Prelati, Mons. Janni, Uditore Santissimo, e Ruffini, Fiscale Generale*, in data 28 aprile 1846, sotto il titolo *Rimostranza* (9).

Sono molti anni — diceva — che continui mali umori e moti popolari, provanti gravi sofferenze in chi li opera, estrema inciviltà nel Governo sotto cui nascono, affliggono più o meno tutto lo stato Pontificio. Il popolo oggi-giorno non è più una massa ignorante e passiva, non è più materia maneggiabile a grado di privilegiati e di Sovrani. Un mezzo ceto numeroso, illuminato, potente depositario delle opinioni civili, delle arti, delle scienze; un popolo che tende da per tutto a sollevarsi alle prerogative e ai diritti morali; costituiscono nelle attuali società una forza che si va ogni giorno di più emancipando dalla obbedienza passiva, e forma della pubblica opinione un terribile sindacato al potere. La civile uguaglianza innanzi alla legge; il diritto politico del cittadino a sorvegliare per mezzo di abili rappresentanti gl'interessi umani,... lo sviluppo della libertà commerciale; le istituzioni animatrici della produzione agricola e manifatturiera; le provvidenze opportune a sollevare le classi dall'abbiezione in cui vivono, educando alla moralità degli affetti domestici — tutto questo forma pressa poco il programma del liberalismo... Si ha l'avversione de' superiori per tutto ciò che sente di associazione; che è come dire bando ad ogni grande impresa di miglioramenti agricoli e manifatturieri, bando a società di qualunque genere, siano gravi o dilettevoli, ad accademie scientifiche o letterarie, ad istituzioni filantropiche...

Ben si vede che a ispirare le *Ausiliarie* non era rimasta estranea l'influenza del giovane patrizio, già preso dal fascino delle dottrine sansimoniane e sensiste, allorchè era studente in Ferrara, pervenuto poi ad una concezione liberale della società, armato di co-

(7) ROMEO GALLI, *I primi «Casi di Romagna» alla luce di alcuni documenti inediti dell'Archivio segreto vaticano*, in «Rassegna Storica del Risorgimento», marzo-aprile 1941.

(8) LUIGI CARLO FARINI, *Lo Stato Romano dall'anno 1814 al 1850*, Firenze 1850.

(9) AURELIO SAFFI, *Ricordi e Scritti*, vol. I, p. 152 sgg.

raggio, come lo prova la pubblicazione della *Rimostranza* senza l'*imprimatur*, che voleva dire per metà alla macchia. D'altra parte Forlì vantava uomini considerati liberali del « giusto mezzo », in effetto di moderno sentire, come il gonfaloniere Pietro Guarini, futuro ministro di Pio IX, il conte Antonio Albicini, il conte Giuseppe Mangelli e altri che avevano rivestito le primarie cariche sino dall'età napoleonica. Ed essi non potevano che vedere con simpatia il costituirsi delle *Ausiliarie* anche da un punto di vista conservatore, perchè si consideravano istituzioni associative atte a soddisfare le aspirazioni degli artigiani al riconoscimento comunque dei loro diritti e a mantenerli lontani dalle cospirazioni, cui sempre avevano dato e continuavano a dare cospicuo apporto. Nel libretto di *Regole e Indulgenze della Congregazione delle Signore, eretta nell'Oratorio di S. Filippo in Forlì nel 1839*, già vi era questo ammonimento: « Puntualità in pagare mercanti, artisti e servitù: si tratta di giustizia »; qualcosa avvertiva che gli artigiani delle Compagnie degli Orti potevano essere sottratti alla rivoluzione solo non impedendo ad essi la prima forma di svago e quella più concreta di associazione, sia pure in limiti mutualistici ed assistenziali. Poco gioverà perchè il male denunciato dalla *Rimostranza* era troppo radicato e spiegherà gli entusiasmi per l'avvento della Repubblica Romana, difesa con il sangue e il sacrificio di tanti artigiani. Il Calletti non ricorda la fondazione della *Compagnia dei Barbieri*, bensì quella dei *Fabbri*, che « pel fine lodevole — dice — a cui era diretta, fu comunemente applaudita » (10), ma non ci fa conoscere chi fossero gli ispiratori diretti. Il mutualismo, tuttora praticato da qualche Confraternita, come osservammo, escludendo nella sua nuova attuazione ogni inframezzanza clericale, costituiva una conquista, se si vuole, e, siccome tale, osteggiata.

Codeste *Unioni* sono da considerarsi fra le prime sorte in Italia? Le molte ricerche da noi condotte con la scorta dello studio di Gastone Manacorda, *Sulle origini del Movimento Operaio in Italia* (11), ce ne rende persuasi. Infatti quello studioso così scrive: « Negli anni 'quaranta' dunque sorgono e si vanno rapidamente moltiplicando, sotto l'impulso dei nuovi rapporti di classe creati specialmente in alcune regioni d'Italia (principalmente Lombardia, Pie-

(10) GIUSEPPE CALLETTI, *Storia di Forlì*, vol. IV, p. 91. Il Calletti non fa cenno alla ricordata *Compagnia dei Serventi*.

(11) In « Società », rivista bimestrale, anno III, n. 1, Firenze 1947, p. 37 sgg. Vedi anche dello stesso autore: *Il Movimento Operaio Italiano attraverso i suoi Congressi (1853-1892)*, Roma 1953.

monte, ma anche Toscana, Veneto e parte del Pontificio) dalla nascente industria capitalistica, le Società Operaie di Mutuo Soccorso. Sorgono cioè quelle organizzazioni che costituiranno per qualche decennio l'ossatura del movimento operaio italiano. In esse prevale dapprima l'elemento assistenziale e previdenziale... ». Le nostre pur con denominazioni diverse hanno le stesse caratteristiche, scopi e funzioni delle Società di Mutuo Soccorso per cui possiamo affermare che queste *Unioni* sono, per certo, le prime costituite nello Stato Pontificio e fra le prime in tutta Italia, perchè, ad esempio, nulla appare di simile in altri luoghi, come Ravenna, ove la prima Società di Mutuo Soccorso è fondata nel 1863, senza che si conoscano precedenti del genere (12).

Stentata e grama fu l'esistenza delle *Unioni Ausiliari* e della attività che svolsero non è traccia se non nei registri della Cassa di Risparmio. Solo ci è noto che sotto belle parole furono tollerate in un primo tempo, soffocate quindi nel 1851 dalla dominazione austriaca, non meno della pontificia in sospetto di cospirazione. I *Fabbrì Ferrai* si ricostituirono in Società nel 1854, come si rileva dal deposito di scudi 10 presso la Cassa di Risparmio in data 12 aprile, estinto il 12 marzo 1856; altre ne erano sorte e ne sorsero: quelle degli *Organisti di Campagna* (deposito di baj. 30 in data 16 gennaio); dei *Campanari del Carmine* (id. di uno scudo in data 29 ottobre 1854); una di *Conciatori Vignoli* era sorta con deposito di scudi 10 in data 16 novembre 1851, ma era, come qualche altra, di puro interesse produttivo. Non si ha memoria che fosse disciolto il *Pio Istituto di Mutuo Soccorso pei Medici, Chirurghi, Veterinari di prima classe, Farmacisti, e Flebotomi della Città e Provincia di Forlì*; lo Statuto organico, approvato nell'adunanza generale del 18 agosto 1846, si conserva pure nella Piancastelliana. Mancano pure notizie sulla fine della *Società di Mutua Istruzione*, creata nel 1847, con il mezzo di conversazioni letterarie, ma che si suppone avvenisse nello stesso periodo in cui furono disciolte le *Unioni Ausiliarie*. L'unione dell'Emilia al Piemonte, consacrata dal plebiscito del 1859, segnò la fine di quel periodo in cui invano le mutue artigiane avevano tentato di affermarsi e di prosperare pienamente. Appagato il voto sincero delle popolazioni, ogni legittima aspirazione alla conquista di mete più sicure, trovava stimolo e certezza in più moderni ordinamenti. Operai e artigiani, guidati e sorretti

(12) LORENZO MISEROCCHI, *Ravenna e Ravennati nel secolo XIX*, p. 265, Ravenna 1927.

da cittadini esperti e generosi, ripeterono, come si è detto, nelle nuove *Società di Mutuo Soccorso* un più felice esperimento.

APPENDICE

Abbiamo dato un sunto dei Capitoli degli Statuti delle *Ausiliarie*; qui riproduciamo per intero quelli della *Compagnia dei Barbieri* e dell'*Unione Ausiliaria de' Fabbri Ferrai, ed altri lavoratori in metalli*, tralasciando quelli delle restanti *Unioni* perchè identici a quello dei *Fabbri Ferrai*.

STATUTO
della
COMPAGNIA DE' BARBIERI FORLIVESI

Forolivii 29 Augusti 1843.

Imprimatur

Fr. A. Ferrarini O. P. Sac. Theol. Lect.
et Vic. S. Off.

—
Imprimatur

V. C. Silvagni Pro-Vic. Gen.

Quando una istituzione qualunque ha origine e si fonda sul nobile sentimento di carità del prossimo ottiene sempre l'approvazione di chi presiede alla cosa pubblica. Così avvenne ad alcuni barbieri forlivesi, che umiliando in apposita istanza il progetto di erigere la Compagnia dei Barbieri all'Ottimo Porporato che nel presiedere al governo della Provincia unisce la dolcezza colla giustizia, ebbero la compiacenza di sentirlo a encomiare il pensiero, e degnarsi d'approvarlo. Incoraggiati da ciò compilarono il presente Capitolo o Statuto sulle basi del mutuo soccorso ed assicurazione, al quale dovrà esattamente uniformarsi ogni individuo che vorrà appartenere alla detta Compagnia.

1)

La Compagnia dei Barbieri Forlivesi si comporrà di quegli individui esercenti questo mestiere, che dopo d'aver dichiarato di volerne far parte firmeranno il presente Statuto o Capitolo da custodirsi dalla Commissione Amministrativa.

2)

Dopo eretta la Compagnia potranno esservi aggregati altri individui, semprechè venghino accettati a maggioranza di voti dalla generale Congregazione composta di tutti i Soci, a cui verranno proposti da uno di loro.

3)

La generale Congregazione eleggerà dal suo seno a pluralità di voti un Presidente, due Depositari, un Collettore, ed un Segretario, i quali comporranno la Commissione Amministrativa della Compagnia, a cui incomberà di dar esecuzione alle deliberazioni della generale Congregazione, e a quanto viene disposto dal presente Capitolato.

4)

Sarà cura dei Depositari di passare ogni mese al Collettore un numero di bollette uguale a quello degli individui che compongono la Compagnia col rispettivo nome e cognome d'ognuno di essi di carattere del Segretario, o dei Depositari.

5)

Ogni individuo sarà obbligato di pagare mensilmente bajocchi dieci nelle mani del Collettore, e precisamente entro i primi cinque giorni di ogni mese, ritirando dal Collettore una bolletta da lui firmata, che servirà di ricevuta a garanzia dell'eseguito pagamento.

6)

Dopo il giorno cinque di ogni mese il Collettore verserà nella Cassa di risparmio la somma incassata, e quindi la Commissione Amministrativa si riunirà per ricevere dal Collettore il libretto, che dovrà giustificare il fatto versamento nella quantità della somma incassata dai Soci, e dietro il rapporto del Collettore farà menzione in un verbale se ogni individuo ha fedelmente pagato la rispettiva quota mensile, o noterà quelli che si fossero resi morosi al pagamento. Questi verbali, come tutto altro riferibile all'esecuzione della gestione saranno scritti dal Segretario e dai Depositari, e firmati da ogni individuo della Commissione.

7)

I libretti dei depositi fatti alla Cassa di risparmio, i verbali mensili, e quelli di tutte le sedute della Commissione, e della convocazione della Congregazione saranno custoditi in una cassetta provvista di due distinte serrature e chiavi. La cassetta rimarrà presso il Presidente, e ad ogni Depositario sarà consegnata una delle due distinte chiavi.

8)

Se alcuno dei Soci si renderà moroso al pagamento mensile delli baj. 10 verrà invitato dalla Commissione Amministrativa d'adempiere l'obbligo assunto, e continuando ad essere moroso per tre mesi consecutivi si riterrà comechè avesse esplicitamente data la sua rinuncia, e verrà depennato dall'elenco dei Soci, senza che abbia mai più alcun diritto sui precedenti

pagamenti fatti, e a quanto aveva diritto come Socio, e ciò per patto speciale che ognuno assume, e si obbliga di volere sia scrupolosamente osservato.

9)

Quando sarà eretta e istituita questa Compagnia dovrà essere incasato il prodotto di un anno, prima che alcuno possa fruire del filantropico fine che si è proposto la Compagnia stessa, e prima che si faccia alcuna spesa contemplata o non contemplata nel presente capitolato, ad eccezione della stampa di questo Statuto, della costruzione della cassetta e provvista della carta ed altro necessario alla gestione; onde formare un fondo atto a far fronte a quelle eventualità che si presenteranno. Anche quegli individui che verranno successivamente accettati nella Compagnia dovranno aver versato le tasse mensili di un anno prima di poter fruire dei vantaggi. Questo versamento sarà in loro facoltà di farlo in una sol volta all'atto d'ammissione, e allora acquisteranno immediatamente diritto ai vantaggi accordati, ben inteso però che nei mesi successivi continuino senza interruzione a versare la tassa stabilita, in egual modo che ognuno è tenuto di fare quando al decimoterzo mese entra in diritto di fruire dei vantaggi stabiliti dal presente Statuto.

10)

Quando qualche individuo della Compagnia sventuratamente verrà colpito da infermità ne darà parte al Presidente, il quale in concorso della Commissione Amministrativa verificherà se sussiste l'esposta infermità e sarà cura della Commissione di pagare all'infermo o chi per lui un sussidio giornaliero di baj. 10 per tutto quel tempo che occorrerà a ricuperare la salute, ed essere in istato di poter lavorare.

Sono escluse da questo sussidio le piccole indisposizioni di uno, o pochi giorni. La Commissione avrà obbligo di rendere esatto conto, e giustificare l'occorrenza spesa alla più prossima Congregazione generale.

11)

Se l'infermità fosse d'indole cronica, e uno o più individui divenissero impotenti al lavoro per un tempo indeterminato, si dovrà convocare la generale Congregazione per sentire se alcuno ha nulla da eccepire contro l'asserta impotenza assoluta al lavoro. Conciosiachè se l'impotenza sia relativa, e qualcuno dei Soci potesse proporre all'individuo in questione un lavoro qualunque, compatibile però colla situazione, da procurargli un qualche guadagno a sgravio della cassa della Compagnia, non potrà rifiutarsi se un abile medico o chirurgo lo giudicherà atto a sostenerle. E se il lavoro a cui potesse esser atto non gli produrrà il guadagno di baj. 10 al giorno, dovrà nonostante occuparsene, che la Cassa della Compagnia aggiungerà quanto occorre ad assicurargli baj. 12 al giorno, e ciò per togliere ogni incentivo all'ozio, e per soccorrere la sola assoluta impotenza.

12)

I sussidi stabiliti nei due precedenti capitoli potranno essere portati a maggior somma, quando lo Stato di Cassa della Compagnia avrà un fondo sufficiente a sostenerli, ed allora sarà interpellata la generale Congregazione, alla quale spetterà di deliberare, e stabilire le modificazioni, che crederà di fare ai suddetti due capitoli.

13)

Nel caso che uno dei Soci abbia la moglie, o qualche individuo della famiglia che seco convive ammalato, per cui il danno che gliene emerge lo renda in trista condizione, lo parteciperà al Presidente, il quale convocherà la Congregazione all'oggetto che decida a pluralità di voti se voglia dare un soccorso al Confratello, e in quale misura.

14)

Allorchè morirà un Confratello la Commissione pagherà il medico e chirurgo che l'avrà assistito, lo speziale ed il flebotomo a sgravio della famiglia del defunto, ritirando le opportune ricevute. Pagherà ugualmente la spesa del mortorio e del trasporto alla Chiesa in quel modo e pompa che verrà dalla Congregazione stabilito per tutti, e farà celebrare una messa a suffragio dell'anima del defunto.

15)

Colla morte di un Socio non possono gli eredi suoi impugnare alcun diritto, e pretendere cosa alcuna dalla Compagnia. Se la vedova però, i teneri bambini, o i vecchi genitori superstiti si trovassero per questa sventura ridotti in deplorabile stato, potranno invocare con istanza la pietà della Congregazione, la quale potrà respingere la domanda, o accordare un caritatevole sussidio in quella misura, e per quel tempo che il vero bisogno di chi supplica, e lo stato di cassa suggeriranno al libero voto dei Soci. I figli del defunto poi che esercitano lo stesso mestiere potranno chiedere di essere aggregati all'unione, e se la Congregazione li ammette, succederanno negli oneri e diritti che il padre aveva quando morì, senza essere tenuti al prescritto dal capitolo 9.

16)

Se qualcuno dei soci sarà arrestato, verrà pagato alla sua famiglia o a lui baiocchi 10 al giorno fintanto che durerà il processo; ma quando sarà stato condannato con sentenza, e provato con essa reo dell'imputatogli delitto, cesserà ogni suo diritto al sussidio giornaliero, e a qualunque altro. Nel solo caso che il titolo pel quale verrà condannato non sia *infamante*, avrà diritto al rimborso di quella quota che dallo stato di cassa all'epoca della pronunciata sentenza si proverà che gli apparteneva; e col rimborso di questa sua quota verrà depennato dall'elenco della Compagnia comechè non ne avesse mai fatto parte.

17)

Se si verificasse qualche frode o scasso, la Commissione Amministrativa sarà responsabile in faccia alla Compagnia, e quegli individui della Commissione che non ne avessero colpa potranno procedere contro quello, o quelli che per inavvertenza o malizia fossero stati causa dello scasso verificato.

18)

Sarà in facoltà di ogni socio di fare quei rilievi od osservazioni alla Congregazione, che valgono a provare che si è agito in alcune cose contro al disposto del presente Statuto, e prodotto danno all'interesse della Compagnia: presentando però le sue deduzioni in iscritto da confrontarsi col vero stato delle cose da una deputazione che a tale oggetto verrà scelta perchè riferisca alla generale Congregazione i rilievi, le necessarie emende, e sul merito delle presentate deduzioni.

19)

Ad ogni individuo della Compagnia verrà consegnato un esemplare del presente Statuto, onde non possa addurre ignoranza d'alcuno degli obblighi e patti in esso espressi.

20)

La Commissione Amministrativa durerà nelle sue funzioni un anno, dopo del quale dovrà presentare il rendiconto della gestione, che verrà passato a due Sindacatori che lo esaminino, ed informino la Congregazione sulla regolarità. Quindi la Congregazione procederà alla nomina degli individui che nel successivo anno dovranno formare la Commissione Amministrativa, e quelli che ne facevano parte potranno essere eletti.

21)

Le convocazioni della generale Congregazione si terranno nel luogo da destinarsi col permesso dell'Autorità Governativa. Le convocazioni saranno valide a decidere le cose per le quali furono intimate, quando il numero degli intervenuti superi la metà del numero dei soci; e se mai non intervenissero, sarà intimata ad altro giorno la convocazione, e questa seconda volta qualunque sia il numero degli intervenuti sarà valido a deliberare.

22)

L'invito di convocazione sarà dal Presidente diramato a mezzo di uno dei Soci, che a quest'incarco sarà ognuno di essi tenuto gratuitamente per turno coll'ordine progressivo in cui sono descritti nell'elenco generale di essi, onde nessuno possa chiamarsi gravato. Se il Socio che ha obbligo d'invitare individualmente gli altri si rifiutasse, o non l'eseguisse, sarà obbligato di pagare baj. 10 a quello, a cui sarà necessario di dare quest'in-

carco in sua vece. Sono esenti da questa penale quelli che per infermità, od altra causa legittima non potessero per quella volta prestarsi.

STATUTO
dell'Unione Ausiliaria
DE' FABBRI FERRAI, ED ALTRI LAVORATORI IN METALLI
Stabilita in Forlì

Capitoli
proposti pel regolare andamento della così denominata Unione Ausiliaria di Artisti, Fabbri-Ferraj, ed altri Lavoratori in metalli stabilita in Forlì.

1)

Lo scopo della presente Unione sarà quello di formare un deposito atto a sovvenire in caso di malattia agli individui contribuenti, e così pure a provvedere possibilmente alla sussistenza di quelli fra di essi che per vecchiaja, o per qualsivoglia evento resi impotenti al lavoro, fossero costretti a limosinare.

2)

L'Unione Ausiliaria si comporrà di quegli individui esercenti le arti di Ferrajo, Ottonajo, Ramiere, Armajuolo, Maniscalco, Chiodajuolo etc. che, dopo aver dichiarato di volerne far parte, firmeranno il presente Statuto o Capitolato, che rimarrà per ognuno d'essi pienamente obbligatorio.

3)

Ad ogni aggregato verrà rilasciata una Cedola contenente l'atto di aggregazione, nel ricevere la quale pagherà Bajocchi dieci per sostenere almeno le prime spese della istituzione. La detta Cedola sarà così concepita — Cedola Distintiva degli aggregati alla Unione Ausiliaria ecc. — Il Sig. N. N. venne aggregato alla suddetta Unione Ausiliaria e da essa riconosciuto. Uniformandosi a quanto nell'apposito Capitolato o Statuto si prescrive, avrà diritto alle sovvenzioni in esso mentovate — Forlì — firmati — Il Presidente — I Deputati — Il Segretario. — Verrà pure consegnato ad ogni individuo un esemplare a stampa di questo Statuto, affinché non possa mai allegare l'ignoranza delle convenzioni ed obblighi assunti.

4)

La generale Convocazione de' Soci deciderà, a pluralità di voti, dell'ammissione degli individui che venissero proposti in seguito; avvertendo che chiuso il primo Albo non se ne ammetteranno altri che oltrepassino l'età di anni cinquanta.

5)

Questa Unione verrà rappresentata da un Consiglio Amministrativo formato di un Presidente, Vice-Presidente, Segretario, e sei deputati. Questi ultimi verranno scelti per una metà fra i capi d'arte, e per l'altra fra i lavoranti. Dipenderanno dal Corpo Amministrativo un Computista ed un Cassiere o Depositario, e tutte le nomine dei predetti funzionari dovranno farsi a pluralità di voti nella prima generale convocazione, che avrà luogo tosto che siasi ottenuto il beneplacito dell'Autorità Governativa.

6)

Nella convocazione generale del Dicembre di ciascun anno si rinnoverà il Consiglio Amministrativo, il quale dovrà allora rendere esatto conto della sua gestione, da rivedersi da due Sindaci, che pel primo anno si debbono nominare in precedenza nella prima generale adunanza. Questi riferiranno quanto loro sia occorso di rilevare e di proporre. I Membri del Consiglio, che per legge va a cessare, potranno essere rieletti.

7)

Il Segretario coadiuvato dal Computista terrà regolarmente tutti i Libri, Registri, e Repertori: estenderà i Verbali di tutte le convocazioni, che dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario stesso: ogni mese passerà al Presidente un quadro che mostri il movimento del personale e della Cassa, e tutt'altro che può riguardare lo stato economico dell'Amministrazione. Il Computista avrà un bollettario madre e figlia; dal quale staccando in ciascun mese un numero di bollette corrispondente a quello de' Soci, e scrivendo in ciascheduna i rispettivi nomi, le passerà al Depositario, il quale le rilascia ai medesimi a giustificare dell'eseguito pagamento della tassa ordinaria che resta per ora fissata a baj. 10 mensili. Questo pagamento deve immancabilmente eseguirsi entro la prima ottava di ciascun mese, ed il Depositario verserà la somma esatta nella Cassa di Risparmio, consegnando il libretto di deposito al Segretario, a cui dovrà denunciare in pari tempo i nomi dei Soci che fossero resi morosi.

8)

I libretti dei depositi fatti alla Cassa di Risparmio verranno custoditi in una Cassetta munita di due distinte serrature e chiavi: la Cassetta starà presso il Presidente entro un piccolo Armadio o Scansia (il tutto di proprietà dell'Unione) ed ivi si porranno i libri e carte dell'Amministrazione. Le due diverse chiavi saranno affidate a due fra i sei Deputati che riportarono maggiori voti nella convocazione generale.

9.

Colle tasse del primo anno saranno saldate le spese cui non avesse bastato il fondo del quale si è disposto al Cap.º 3.º; il resto si terrà in serbo per una scorta necessaria ad una nuova istituzione, e per provvedere

a qualunque eventualità che richiedesse indispensabilmente una spesa; ben inteso però che durante il detto primo anno niun Socio potrà pretendere il benchè minimo soccorso. Chiuso il primo Albo, i nuovi Soci che venissero aggregati non potranno essere ammessi a godere alcun beneficio se non dopo il versamento della tassa di un intero anno, lasciando in loro facoltà di eseguirlo in una sol volta per acquistare subito lo stesso diritto che hanno i Soci che concorsero alla prima fondazione dello Stabilimento Ausiliario.

10)

Il Socio moroso viene eccitato con lettera al dovuto pagamento. Ove persista a mostrarsi moroso per tre mesi, si ritiene come scaduto dalla sua qualità di Socio, perdendo ogni diritto, non escluso quello della restituzione delle tasse versate; e ciò per patto speciale che qui si assume senza poterlo mai impugnare sotto qualsiasi pretesto o quesito colore. La presente disposizione si estende eziandio a quei Soci che trasferissero il loro domicilio in altra Città.

11)

Scorso il detto primo periodo, verrà assegnato sulle somme incassate mensilmente un fondo di Scudi dieci per le spese che potessero occorrere, e si rinnoverà poi nella medesima somma ogni volta che ne sia effettuata l'erogazione; la quale si regolerà sempre dai voti del Consiglio Amministrativo, eccettuando il solo caso di massima urgenza; poichè allora il Presidente è facoltizzato a disporre da sè medesimo con semplice ordine munito di sua firma, e da regolarizzarsi in seguito colla sostituzione di un Mandato simile a quelli che si emetteranno nei casi ordinari, i quali oltre alla firma del Presidente dovranno essere corredati delle altre di due Deputati, del Computista e del Segretario. Il detto fondo verrà affidato al Depositario, il quale conserverà i Mandati che ne giustificano l'erogazione.

12)

Le generali adunanze si terranno in un locale da stabilirsi dietro l'autorizzazione della Superiorità Governativa. Si dichiarano legali tutte le deliberazioni prese a pluralità di voti quando gli intervenuti eccedano il terzo del numero de' Soci, tenendo calcolo degli assenti e dei notoriamente impediti. Se al primo invito non si raccoglie il numero richiesto, se ne diramerà un nuovo, e la seconda adunanza sarà autorizzata a deliberare, qualunque sia il numero dei presenti; avvertendo però che la rappresentanza di Socio dev'essere personale.

13)

Il Presidente farà diramare gl'inviti da lui firmati e dal Segretario, a mezzo di uno de' Soci, che dovranno prestarsi per turno, esclusi gl'impotenti per età o per indisposizione. Niun altro Socio potrà rifiutarsi alla sua volta sotto pena di una multa di Bajocchi 10, che anderà a beneficio di quello che presta il detto servizio in sua vece.

14)

Nelle adunanze generali de' Soci, come anche nelle tornate ordinarie e straordinarie del Consiglio Amministrativo, non si potranno tenere discorsi o promuovere propositi e discussioni sopra oggetti estranei agli interessi della Società, sotto qualsiasi aspetto titolo o causa. I contravventori saranno ammoniti, e se recidivi cancellati anche dall'Elenco dei Soci.

15)

Il Consiglio Amministrativo è responsabile in faccia all'Unione di qualunque frode od inavvertenza che avesse dato luogo ad un danno della Cassa.

16)

Se un socio venisse arrestato, percepirà Bajocchi dieci al giorno finchè sia assoluto o condannato. In quest'ultimo evento però cesserà di appartenere all'Unione: ma se la pena inflitta si fondasse sopra titoli da non potersi dire infamanti, e se anche prima di commettere il delitto per cui venne condannato, l'infelice si fosse sempre lodevolmente condotto, la Congregazione generale tenendo ferma la cancellazione del suo nome dal ruolo de' Soci, potrà in vista dei suddetti riflessi decretare il rimborso di parte o di tutta la somma che gli competesse per riparto di quota sociale sul residuo netto di Cassa; ben inteso che si abbia il dovuto riguardo all'epoca della sua aggregazione.

17)

Nel caso di malattia di un Socio, questi dovrà farne informato il Presidente rimettendogli la Cedola di Ammissione. Il Presidente poi si darà cura di far verificare immediatamente se sussista l'esposto a mezzo di due Deputati che visiteranno l'infermo, e ritireranno un documento dal medico curante. Tale documento si passerà in seguito al Segretario perchè lo conservi in atto ad appoggio del Mandato dell'accordata sovvenzione, che si sborserà indilatamente dal Depositario ai due Deputati suddetti, affinchè la facciano tosto pervenire nelle mani dell'infermo.

18)

Il sussidio per malattie acute è fissato a Baj. dieci giornalieri sinchè l'infermo avrà ricuperata la salute e si sarà posto in istato di lavorare. Si ritengono escluse da questo sussidio le lievi indisposizioni che non oltrepassino i tre giorni. E' inoltre stabilito che i Soci soccorsi nei casi d'infermità o d'arresto debbano contribuir sempre la quota mensile non volendosi mai contravvenire al disposto del Cap.º 9.º da qualsivoglia Socio, finchè egli faccia parte dell'Unione. Nei casi contemporanei di sottoposti agli arresti, e di malati, il sussidio ai primi potrà decrescere, ed anche essere tolto affatto, ove i fondi di Cassa non fossero sufficienti a sostenere per intero la spesa, volendosi sempre preferiti li Soci infermi; e quindi

resterà in facoltà del Consiglio Amministrativo il decidere sulle istanze che venissero ad un tempo presentate.

19)

Trattandosi d'infermità croniche, cioè di quelle che oltrepassano i quaranta giorni di durata, o nel caso d'impotenza al lavoro per debolezza senile indipendente da uno stato propriamente morboso di uno o più Soci, il Consiglio d'Amministrazione dovrà radunarsi per udire e discutere i rilievi che potessero emergere sulla realtà delle enunciate malattie, e per verificare se sussista o no l'assoluta impotenza al lavoro. Nel caso affermativo, il Consiglio accorderà un giornaliero sussidio di Bajocchi dieci, finchè gli consti durare il bisogno.

20)

Quando la Cassa dell'Unione si trovasse in grado di largheggiare nelle spese, si comincerà coll'accrescere la misura de' sussidi ai Soci tanto affetti da malattie acute che croniche. Potranno eziandio allora le Congregazioni generali votare somme erogabili in ulteriori opere di Religione e di Carità. A fruire però delle opere di carità non contemplate nel presente Statuto, avranno poi sempre un diritto di prelazione le famiglie degli Artisti che appartengono, o che appartennero all'Unione.

21.

Vengono quindi particolarmente esortati i Fabbri-Ferrai, e li Artisti tutti aggregati alla presente Unione Ausiliaria ad avere nel caso di testamento in considerazione i veri vantaggi che da tale Unione derivano, e volere legare a pro di essa alcuna porzione delle loro sostanze.

22)

Venendo a morte un Socio, l'Unione si caricherà delle spese del Funerale a sgravio della famiglia, assegnando appositamente la somma di Scudi sei. Tali spese verranno pagate dal Cassiere o dai Deputati, con obbligo di esibire al Segretario regolari ricevute, da conservarsi in atti ad appoggio del Mandato di Cassa.

23)

Gli eredi del Socio defunto nulla potranno pretendere dall'Unione; ma dove, per tale perdita, trovandosi ridotti ad uno stato lagrimevole, implorassero qualche pietoso soccorso, la loro domanda si presenterà e si discuterà nella generale adunanza de' Soci, dipendendo dal loro arbitrio l'accoglierla o il rigettarla. Potranno però i figli del defunto, quando esercitino una delle arti contemplate nel presente Statuto, o siano in grado di contribuire le tasse mensili, ottenere di succedergli nella qualità di Socio, senz'essere obbligati al prescritto dal Cap. 10, purchè presentino la domanda entro giorni quindici dalla morte del loro genitore.

24)

Nel disgraziato evento che la Unione fosse sciolta dall'Autorità Governativa, ovvero venisse meno per mancanza di aggregati, ma però esistessero fondi attivi alla medesima, piuttosto che dividersi questi fra gli ultimi Soci, resta fin d'ora convenuto e deliberato di consegnarli all'Ill.mo Signor Gonfaloniere *pro-tempore* della città di Forlì, affinché sia da lui scelto e nominato fra i cittadini Consiglieri Comunali un Amministratore de' detti fondi, il quale abbia a dispensarne i redditi ai veri poveri ed abbisognosi della categoria degli aggregati, nel modo medesimo che si andrà a praticare dal Consiglio Amministrativo. E perchè poi ciò esattamente avvenga, si prega lo stesso Sig. Gonfaloniere a voler in ogni anno richiamare il reso conto onde conoscere l'erogazione di tali redditi, procurando la conservazione dei capitali che in detta circostanza gli saranno stati affidati. Ripristinandosi l'Unione nei modi e termini della presente istituzione, e sotto lo stesso Statuto, a maniera che si possa essa concludere rivissuta, in allora il Capo dell'Unione e suo Consiglio Amministrativo sia in obbligo di ripetere dall'enunciato Sig. Gonfaloniere tutti i Capitali alla medesima spettanti, e ciò tante volte accada, quanti fossero i casi di soppressioni e ripristinamenti suddetti, pei quali si dovessero mandare ad effetto il presente e precedenti capitoli.

Approvato il presente Statuto nella prima convocazione generale de' Soci tenutasi il 15. settembre 1844; sarà da tutti osservato.

Sebastiano Teodorani - Presidente
Giovanni Placucci - Vice-Presidente

Antonio Tamberlicchi	}	Deputati
Giuseppe Teodorani		
Pietro Bissi		
Giovanni Marconi		
Ermenegildo Galvani		
Augusto Marchesi		

Pietro Golfarelli - Segretario

Forolivii 28. Decembris 1844

Imprimatur

Fr. Aloys. Th. Ferrarini O. P. Sac. Th. Lect. et Vis. S. O.

Forolivii die 28 ejusdem

Imprimatur

Vincentius Canonicus Silvagni Pro-Vic. gen.

Forlì dalla Stamperia Casali

Lo Statuto della *Compagnia de' Barbieri* non reca i nomi del Presidente e dei Componenti il Consiglio Amministrativo, che invece figurano negli altri Statuti.

Ne diamo i nomi segnalando coloro che presero parte alle cospirazioni e alle campagne del Risorgimento:

Compagnia de' Fabbri Ferrai ed altri lavoratori in metalli:

Sebastiano Teodorani, Presidente	
Giovanni Placucci, V. Presidente	
Antonio Tamberlicchi, Deputato	
Giuseppe Teodorani, »	Figlio del Presidente. Prese parte alle Campagne del 1848-49.
Pietro Bissi, »	
Giovanni Marconi, »	Prese parte alle Campagne del 1848-1849.
Ermenegildo Galvani, »	
Augusto Marchesi, »	
Pietro Golfarelli, Segretario	

Compagnia de' Calzolari ed altri lavoratori in corami:

Domenico Cicognani, Presidente	Sellaio. Fu uno dei precettati dal Rivarola nella famosa sentenza del 31 agosto 1825.
Antonio Ricci, Deputato	Prese parte alla Campagna del 1848.
Pietro Cimatti, »	
Giovanni Vallicelli, »	
Achille Garavini, »	Prese parte alle Campagne del 1848-1849.
Antonio Milandri, Segretario	Prese parte alle Campagne del 1848-1849.

Compagnia de' Sartori:

Ignazio Rossi, Presidente	
Giuseppe Golfarelli, Deputato	
Domenico Quartaroli, »	
Luigi Benedetti, »	Prese parte alla Campagna del 1848.
Salvatore Rossi, »	Prese parte alla Campagna del 1848 col grado di sergente.
Pietro Canalini, Segretario	

Muratori ed altri artisti addetti alle fabbriche:

Giovanni Pinchetti, Presidente
 Servadei Domenico, Deputato
 Feralli Lattanzio, »

Appartenne ad una famiglia di co-
 spiratori ed egli stesso aveva su-
 bito una condanna dal Rivarola a
 15 anni di galera, per aver par-
 tecipato ai moti del 1821 in Forlì.
 Fu liberato nel 1827 per grazia
 sovrana.

Ajudi Giuseppe, »
 Sendi Gaetano, »

Prese parte alla Campagna del 1848
 col grado di caporale.

Abondio Pinchetti, Segretario

*Prestinai, o fabbricatori di pani, fabbricatori di paste molli,
 venditori di pane e farine, ecc.:*

Giuseppe Bertini, Presidente
 Antonio Rossi, V. Presidente
 Luigi Marchini, Deputato
 Bertini Alessandro, Segretario

Figura fra gli insorti del 1831.